

REGOLAMENTO CONCESSIONI IMMOBILI

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI
PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DEL DEMANIO STRADALE
NON PIÙ FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO

REGOLAMENTO CONCESSIONI IMMOBILI

Sommario

| | |
|--|----------|
| Titolo I. Ambito di applicazione | 3 |
| Art. 1 Premessa..... | 3 |
| Art. 2 Tutela dei diritti demaniali e patrimoniali..... | 3 |
| Titolo II. Procedimento per l'istruttoria della pratica | 4 |
| Art. 3 Istanza per il rilascio e procedimento di concessione..... | 4 |
| Art. 4 Diniego delle concessioni | 5 |
| Art. 5 Rilascio delle concessioni..... | 5 |
| Art. 6 Durata delle concessioni e loro rinnovo..... | 6 |
| Art. 7 Subentro nelle concessioni..... | 7 |
| Art. 8 Decadenza, revoca, sospensione o modifica | 7 |
| Art. 9 Cessazione della concessione | 7 |
| Art. 10 Canone annuale | 7 |
| Art. 11 Concessione in uso di edifici | 7 |
| Art. 12 Pubblicità del Regolamento | 8 |
| Art. 13 Protezione dei dati personali | 8 |
| Art. 14 Allegati..... | 8 |

REGOLAMENTO CONCESSIONI IMMOBILI

Titolo I. Ambito di applicazione

Art. 1 Premessa

1. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (di seguito FVGS) costituita in forza del combinato disposto di cui all'articolo 4 comma 87 della Legge Regionale 22 del 20 agosto 2007 e dell'articolo 63 della Legge Regionale n° 23 del 20 agosto 2007 è la società in house interamente partecipata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ne esercita la direzione e il controllo, che ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004, compresa la rete ciclabile di interesse regionale RECIR (art. 4 Legge Regionale 8 del 23 febbraio 2018).
2. FVGS ai sensi della delibera della Giunta Regionale n°617 del 23 aprile 2021 è autorizzata al rilascio di concessioni o autorizzazioni comunque denominate per l'utilizzo di immobili e pertinenze del demanio stradale di competenza regionale che non dovessero essere più utili o funzionali all'attività di gestione della viabilità regionale, in forma onerosa e non a enti pubblici o privati, associazioni o singoli, nel rispetto della normativa vigente e comunque in attuazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità per il rilascio di concessioni e autorizzazioni di cui al punto 2.

Art. 2 Tutela dei diritti demaniali e patrimoniali

1. La concessione in uso a terzi, ancorché Enti Pubblici territoriali e non, dei beni di cui all'art. 1 non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale.
2. La concessione è un atto amministrativo, revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto a indennizzo alcuno e di norma senza necessità di congruo preavviso fatto salvo quanto espressamente dichiarato nell'atto di concessione.
3. Le concessioni di cui sopra si intendono di norma onerose e il relativo canone o indennizzo sono determinati nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni del presente Regolamento.

REGOLAMENTO CONCESSIONI IMMOBILI

Titolo II. Procedimento per l'istruttoria della pratica

Art. 3 Istanza per il rilascio e procedimento di concessione

1. La concessione concernente l'utilizzo di immobili e pertinenze del demanio stradale è rilasciata a seguito di presentazione di apposita istanza.
2. Le istanze, ai sensi del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), dovranno essere inviate in formato elettronico, via PEC, all'indirizzo fvgsttrade@certregione.fvg.it o in alternativa, per chi non possieda un domicilio elettronico (PEC), via mail all'indirizzo mail service.patrimonio@fvgs.it corredando con copia di documento d'identità in corso di validità. Nell'oggetto della mail dovrà esser specificato "istanza per concessione demaniale".
3. Il modulo per l'istanza è scaricabile dal sito ufficiale della FVGS, all'indirizzo www.fvgstrade.it nella sezione "Servizi all'utenza/autorizzazioni e concessioni/concessioni demaniali". Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.
4. Alla domanda, redatta compilando il modulo M 16.24, devono essere allegati:
 - a) fotocopia di un documento d'identità di chi esegue l'istanza;
 - b) modulo M 16.13 "Autodichiarazione marche da bollo";
 - c) modulo M 16.17 "Comunicazione dati per la fatturazione elettronica";
5. Alla domanda inoltre dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica:
 - a) estratto catastale aggiornato, con riportati gli identificativi catastali e/o tavolari di riferimento (in caso di più fogli di mappa dovrà essere prodotta un'unione dei fogli) e individuata la porzione dell'area demaniale oggetto di concessione, della quale dovrà essere determinata la relativa superficie;
 - b) estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 con individuata esattamente la porzione dell'area demaniale oggetto di concessione;
 - c) sovrapposizione tra mappa catastale e C.T.R. con identificata l'area del demanio stradale regionale interessata dall'occupazione, con l'espressa quantificazione e identificazione della superficie che interessa ogni singola particella;
 - d) relazione tecnico-descrittiva dei luoghi, con l'indicazione puntuale e precisa dell'utilizzo previsto dell'area demaniale oggetto di concessione. Dovrà esser specificato se l'utilizzo dell'immobile viene richiesto in qualità di persona privato o impresa e se l'utilizzo sarà privato o per uso di impresa o uso sociale.
 - e) geometrie indicanti il perimetro della concessione demaniale su base C.T.R., avente sistema di riferimento geodetico, l'attuale ETRF2000/ETRS89, corrispondente al sistema proiettato RDN2008/TM33, in ambito GIS codificato come EPSG 6708, divenuto obbligatorio a livello nazionale in seguito al DM 10 novembre 2011. La comunicazione delle geometrie dovrà avvenire tramite la trasmissione di un file georiferito in formato DWG (autocad) o SHP (shapefile). Si riporta l'indirizzo per scaricare la Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) in scala 1:5000 già georiferita nel sistema di riferimento sopra indicato: <http://irdat.regione.fvg.it/CTRN/ricerca-cartografia>.
 - f) estratto dello strumento urbanistico della zona interessata (grafico e regolamento).
6. In caso di necessario approfondimento, potranno essere richieste ulteriori documentazioni utili alla definizione dell'istanza. Sino alla presentazione della documentazione richiesta il procedimento tecnico-amministrativo sarà sospeso.
7. Le istanze di concessione sono soggette al pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo.

REGOLAMENTO CONCESSIONI IMMOBILI

8. FVGS fissa in modo discrezionale annualmente gli importi dei diritti di istruttoria e sopralluogo.
9. Le spese di istruttoria e sopralluogo sono dovute per ogni istanza secondo i criteri riportati in allegato A al presente Regolamento e per gli importi annualmente determinati.
10. Le spese di istruttoria e sopralluogo devono essere versate secondo le modalità riportate sul sito ufficiale della FVGS, all'indirizzo www.fvgstrade.it nella sezione "Servizi all'utenza/autorizzazioni e concessioni".
11. FVGS invierà fattura elettronica sulla base del modulo M 16.17 "Comunicazione dati per la fatturazione elettronica".
12. FVGS nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della domanda avvia il procedimento tecnico amministrativo volto a definire l'ammissibilità della domanda.
13. Verificata l'ammissibilità, l'avviso di presentazione della domanda per il rilascio di concessioni di beni del demanio stradale regionale è pubblicato per la durata di 30 (trenta) giorni sul sito internet di FVGS e sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
14. Qualora, entro i termini indicati dal comma 13, non siano state presentate ulteriori domande, si procede al seguito dell'istruttoria. Nel caso di presentazione di più domande, si avvierà procedura concorsuale tra gli offerenti, valutando la proposta più vantaggiosa per FVGS in base a criteri di conservazione del bene e priorità di utilità pubblica del bene rispetto al prezzo. In caso di titoli equivalenti la concessione verrà data al primo istante.

Art. 4 Diniego delle concessioni

1. Qualora la richiesta risulti non conforme alle disposizioni di legge e/o del presente Regolamento, FVGS emana provvedimento motivato di diniego.
2. La concessione inoltre può essere negata per cause di pubblico interesse e comunque, in tutti i casi in cui quanto richiesto rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione o comprometta la tutela del demanio stradale.
3. Il provvedimento di diniego verrà emesso nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90 e s.m.i.

Art. 5 Rilascio delle concessioni

1. La concessione dell'utilizzo del bene demaniale non può in alcun caso confliggere con il perseguimento dell'interesse pubblico primario per cui il bene destinato è classificato ai sensi di legge. L'atto di concessione indica:
 - g) la durata della concessione;
 - h) l'ammontare del canone concessorio;
 - i) l'uso per il quale il bene viene concesso;
 - j) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l'esercizio delle attività cui è destinato;
 - k) l'ammontare della cauzione che dovrà versare il concessionario, se prevista. La cauzione sarà definita proporzionalmente alla tipologia dell'immobile e alla durata della concessione;
 - l) eventuali disposizioni in merito alla concessione.
2. Tutti i provvedimenti s'intenderanno rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione, con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni autorizzate.
3. Rimane espressamente stabilito che qualsiasi danno al corpo stradale e alle sue pertinenze, alla circolazione

REGOLAMENTO CONCESSIONI IMMOBILI

stradale e pedonale, alle persone e alle cose, che derivasse dall'attività oggetto del provvedimento rimarrà in capo al titolare del provvedimento. Il titolare del provvedimento si assume i rischi conseguenti con obbligo di tenere indenne FVGS da eventuali danni lamentati da terzi.

4. Per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale la concessione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo.
5. Il titolare deve provvedere a propria cura e spese alla continua manutenzione, pulizia e perfetta efficienza dell'immobile concesso e all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, di variante, di completamento e di perfezionamento occorrenti durante tutto l'esercizio della concessione.
6. Qualsiasi opera interessi l'area oggetto di concessione, nonché la fascia di pertinenza della strada regionale, deve essere preventivamente autorizzata da FVGS nel rispetto del d.lgs. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione.
7. Il titolare è tenuto a custodire l'atto di concessione. Nel caso di smarrimento o distruzione, l'interessato è tenuto a informare FVGS e a chiedere il rilascio del duplicato. Il provvedimento rilasciato dev'essere sempre tenuto, anche in copia, per poter essere esibito a ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza stradale.

Art. 6 Durata delle concessioni e loro rinnovo

1. Le concessioni in linea generale hanno durata massima di 6 (sei) anni.
2. I provvedimenti possono a scadenza venir rinnovati su richiesta dell'interessato secondo le modalità di seguito precisate.
3. La richiesta di rinnovo dev'essere presentata almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza del provvedimento. La stessa deve contenere tutte le informazioni identificative del richiedente e del provvedimento da rinnovare e deve recare, in allegato, l'autodichiarazione di acquisto e utilizzo di una marca da bollo da € 16,00 per l'istanza. Il modello di richiesta di rinnovo (M 16.21) è scaricabile all'indirizzo www.fvgstrade.it nella sezione "Servizi all'utenza/autorizzazioni e concessioni". La richiesta di rinnovo, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., dovrà essere inviata in formato elettronico, via PEC, all'indirizzo fvgstrade@certregione.fvg.it o in alternativa, per chi non possiede un domicilio elettronico (PEC), via mail all'indirizzo mail service.patrimonio@fvgs.it allegando copia di documento d'identità in corso di validità.
4. La richiesta di rinnovo è soggetta al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo (Allegato A).
5. Qualora, in sede di rinnovo, s'intendano richiedere modifiche di qualsiasi tipo al contenuto del provvedimento scaduto, dovrà essere presentata nuova istanza ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
6. FVGS nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della domanda avvia il procedimento tecnico amministrativo volto a definire l'ammissibilità della domanda.
7. Verificata l'ammissibilità, l'avviso di presentazione della domanda per il rinnovo di concessioni di beni del demanio stradale regionale è pubblicato per la durata di 30 (trenta) giorni sul sito internet di FVGS e sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
8. Qualora, entro i termini indicati dal comma 6, non siano state presentate ulteriori domande, si procede al seguito dell'istruttoria. Nel caso di presentazione di più domande, si avvierà procedura concorsuale tra gli offerenti, valutando la proposta più vantaggiosa per FVGS in base a criteri di conservazione del bene e priorità di utilità pubblica del bene rispetto al prezzo. In caso di titoli equivalenti la concessione verrà data al primo istante.

REGOLAMENTO CONCESSIONI IMMOBILI

Art. 7 Subentro nelle concessioni

1. Non è ammesso il subentro di terzi nell'atto di concessione.

Art. 8 Decadenza, revoca, sospensione o modifica

1. La revoca degli atti di concessione è pronunciata con provvedimento motivato nei seguenti casi:
 - a) inadempimento o violazione delle prescrizioni imposte nel provvedimento;
 - b) danni cagionati alla sede stradale e sue pertinenze;
 - c) uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stato rilasciato il provvedimento;
 - d) mancato pagamento del canone annuo entro i termini amministrativi specificati nell'art. 10
 - e) rinuncia dell'interessato.
2. La revoca comporta la perdita dei diritti connessi al provvedimento rilasciato e obbliga il destinatario a provvedere, a propria cura e spese, all'immediato sgombero e alla messa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata a FVGS nello stato preesistente all'atto di concessione. In caso di inerzia, FVGS provvederà al ripristino addebitando i costi sostenuti al titolare dell'atto di concessione.
3. FVGS può, con provvedimento motivato, sospendere temporaneamente le concessioni per ragioni di viabilità, ordine o sicurezza della circolazione stradale.
4. I provvedimenti sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse.
5. La revoca della concessione non dà diritto alla restituzione del canone annuale per il residuo periodo di validità dell'anno in corso.

Art. 9 Cessazione della concessione

1. La cessazione della concessione, per scadenza dei termini o rinuncia anticipata dei beni del demanio stradale regionale comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilità da parte di FVGS di acquisire a titolo gratuito tali opere al patrimonio.

Art. 10 Canone annuale

1. Le concessioni di cui al presente Regolamento sono soggette al pagamento di un corrispettivo annuo.
2. I corrispettivi sono differenziati per tipologia. Il canone di cui all'allegato B fa riferimento al tariffario del demanio idrico regionale.
3. La prima annualità del canone di concessione deve essere corrisposta in via anticipata prima del rilascio dell'atto di concessione.
4. Per le annualità del canone di concessione successive alla prima, sarà cura di FVGS inviare annualmente al concessionario le modalità di pagamento relativo all'annualità del canone imposto. Il mancato pagamento potrà essere oggetto di riscossione coattiva, fermo quanto previsto all'art. 8 co. 1 lett. d)
5. È cura del soggetto intestatario della concessione provvedere a effettuare i versamenti annuali entro le scadenze stabilite.

Art. 11 Concessione in uso di edifici

1. FVGS intende promuovere la valorizzazione, riqualificazione e riuso degli edifici non più utili e funzionali alle

REGOLAMENTO CONCESSIONI IMMOBILI

attività di gestione della rete stradale regionale e/o utilizzati per il perseguimento dei compiti istituzionali di FVG Strade.

2. Ai sensi dell'art 71 del D.lgs. n. 117/2017 FVGS può concedere in comodato beni immobili, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. La concessione degli edifici viene attuata a seguito di specifico avviso pubblico, pubblicato da FVGS, di concessione in uso a terzi per la valorizzazione e riqualificazione degli edifici.
4. Il bando oltre a fissare le modalità ed i criteri di affidamento della concessione, definisce:
 - a) le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria funzionali alla messa a norma e/o alla valorizzazione dell'edificio;
 - b) l'utilizzo che potrà avere il bene, dovrà esser volto a titolo esemplificativo all'assistenza dell'utenza della strada, al servizio e supporto alla mobilità sostenibile, alla promozione e valorizzazione del territorio, al pernottamento/Ospitalità, servizi aventi finalità pubbliche e/o sociali, etc.
 - c) la durata delle concessioni (di norma dai 6 ai 19 anni o comunque proporzionato alle opere di valorizzazione necessarie);
 - d) il canone annuale. Dal canone complessivo per la durata della concessione saranno scomutate, in quote annuali per la durata della concessione, tutte le spese sostenute dei lavori di manutenzione straordinaria funzionali alla messa a norma e/o alla valorizzazione dell'edificio per un limite massimo pari al 100% dell'importo del canone stesso (All. 3 - Canone annuo concessioni in uso di edifici)
5. Nel caso in cui i bandi vadano deserti FVGS si riserva la facoltà di accogliere istanze per singoli edifici pervenute successivamente per le quali si procederà come normato dai commi 12, 13, 14 art. 3 del presente regolamento.

Art. 12 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché pubblicata sul sito www.fvgstrade.it.
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Direzione Infrastrutture e Lavori Pubblici e all'Assessorato competente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 13 Protezione dei dati personali

1. I dati personali forniti dagli interessati sono trattati nel rispetto della normativa in materia (GDPR e Codice della privacy) esclusivamente per dare esecuzione alle richieste presentate ai sensi di legge e del presente Regolamento e sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti.
2. L'informativa privacy estesa è reperibile sul sito internet aziendale www.fvgstrade.it nella sezione *ad hoc*.

Art. 14 Allegati

1. Sono parte integrante del Regolamento i seguenti allegati:

REGOLAMENTO CONCESSIONI IMMOBILI

- a) Tariffario delle spese di istruttoria e sopralluogo.
- b) Canone annuo occupazioni e altri usi
- c) Canone annuo concessioni in uso di edifici

allegati

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI
PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE DEL DEMANIO STRADALE
NON PIÙ FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO

ALLEGATO A - TARIFFARIO

ALLEGATO a - TARIFFARIO

| n° | Denominazione | Prezzo complessivo esclusa IVA |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1 | Istruttoria | € 40,00 |
| 2 | Sopralluogo | € 100,00 |

ALLEGATO B – CANONE ANNUO OCCUPAZIONI E ALTRI USI

allegato B - canone annuo occupazioni e altri usi

| OCCUPAZIONI | | | |
|--------------------|---|---|--------|
| A | AGRICOLE* | | |
| A 1 | Sfruttamento agricolo, colture varie non specializzate, ivi incluse quelle foraggere | | |
| | – per ogni ha o frazioni con valori proporzionali | € | 190,00 |
| | – canone minimo | € | 73,00 |
| A 2 | Colture agricole specializzate comunque realizzate (vigneto, frutteto, orto, florovivaistica) | | |
| | – per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali | € | 804,00 |
| | – canone minimo | € | 140,00 |
| A 3 | Terreni utilizzati per colture arboree specializzate (pioppeti, cedui diversi, etc.) con impianti eseguiti/da eseguire a cura e spese del concessionario | | |
| | – per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali | € | 90,00 |
| | – canone minimo | € | 73,00 |
| A 4 | Sfalcio, mantenimento di prato stabile e attività di pascolo | | |
| | – per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali | € | 36,00 |
| | – canone minimo | € | 18,00 |
| B | – OCCUPAZIONI A VARIO TITOLO A FINI PRIVATI | | |
| B1 | – Utilizzi continuativi per uso familiare o pertinenze di immobili di proprietà fino a 100 mq. | € | 95,00 |
| B2 | – - per ogni 100 mq. ulteriori o frazioni | € | 9,72 |
| C | – OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE | | |
| C1 | – Impianti produttivi e industriali-per ogni 1000 mq o frazioni con valori proporzionali | | |
| C1a | – senza presenza di manufatti | € | 608,00 |
| C1b | – Con presenza di manufatti per max 10% superficie complessiva | € | 911,00 |
| C1c | – Canone minimo | € | 243,00 |
| ALTRI USI | | | |
| D | TAGLIO LEGNAME | | |
| D1 | LEGNAME DA OPERA | | |
| | Si tratta degli assortimenti con esclusione della legna da ardere e del cippato. Il valore di macchiatico è il valore del bosco, riferito alle piante in piedi che hanno ormai raggiunto la maturità per il taglio. Si tratta di un particolare valore di trasformazione che si ottiene dalla differenza tra il prezzo di mercato dei | | |

ALLEGATO B – CANONE ANNUO OCCUPAZIONI E ALTRI USI

| | | | |
|--|--|-----------|-------|
| | prodotti trasformati (assortimenti mercantili prima di ulteriori lavorazioni) e le spese necessarie per la trasformazione stessa. | | |
| D1a | Valore medio di macchiatici | €/mc. | 32,00 |
| D1b | Valore minimo di macchiatici | €/mc. | 20,00 |
| D1c | Valore massimo di macchiatici | €/mc. | 43,00 |
| E2 LEGNA DA ARDERE E CIPPATO | | | |
| | Comprende sia la legna di latifoglie che di conifere non attribuibile alla categoria del legname da opera. | | |
| E2 | Essenze dolci (0,4 – 0,6 tonnellate/metro cubo) | | |
| E2a | Valore medio di macchiatici | €/t. | 11,6 |
| E2b | Valore minimo di macchiatici | €/t. | 8,20 |
| E2c | Valore massimo di macchiatici | €/t. | 15,20 |
| E3 | Essenze forti (0,6 e 1 tonnellate/metro cubo) | | |
| E3a | Valore medio di macchiatici | €/t. | 14,00 |
| E3b | Valore minimo di macchiatici | €/t. | 10,60 |
| E3c | Valore massimo di macchiatici | €/t. | 17,50 |
| | Per situazioni di prelievo del materiale legnoso in situazioni di particolare difficoltà operativa e/o in presenza di materiale particolarmente scadente anche costituito da legna da ardere o cippato è ammessa la riduzione del canone nella misura massima del 50%. | | |
| F FASCINE | | | |
| | Trattasi di materiale legnoso minuto, con diametro in punta inferiore a cm 3, generalmente di essenze latifoglie ad alta o media capacità pollonifera, (salici, ontani, pioppi). | | |
| F1 | Fascina (diam. med. di cm 25 e lung. di m 1,00 per 10-15 kg): | €/fascina | 0,28 |
| G DEPOSITO MATERIALI E ATTREZZATURE | | | |
| G1 | utilizzo per depositi in genere | €/mq | 0,10 |
| G2 | utilizzo anche per lavorazioni con strutture non fisse | €/mq | 0,11 |

Il tariffario deriva da tariffario del demanio idrico regionale

ALLEGATO C – CANONE ANNUO CONCESSIONE IN USO EDIFICI

ALLEGATO C - canone annuo concessione in uso edifici

Art 1. Modalità di determinazione del canone

1. Le concessioni di beni immobili sono assentite o stipulate per un canone annuo desunto dai valori minimi e massimi, nelle categorie commerciale e terziaria, desunti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, per la zona omogenea e nel semestre di riferimento della valutazione. Qualora detti valori non fossero disponibili, per ciascuna delle destinazioni d'uso sopra specificate, si fa riferimento alla media di valori locativi minimi e massimi disponibili per due zone omogenee più vicine a quella in cui è localizzato l'immobile da valutare.
2. La determinazione del canone sulla base di criteri di cui al comma 1 del presente articolo tengono conto:
 - a) dell'ubicazione e consistenza dell'immobile;
 - b) dello stato di vetustà e conseguente approssimativa quantificazione dell'impegno di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria a carico del concessionario o locatario;
 - c) della durata della concessione o locazione;
 - d) delle particolari iniziative progettuali di promozione dell'immobile, ove il concessionario intervenga con finanziamenti propri.
3. Nel caso di tipologie immobiliari non riconducibili a quelle per le quali sono elaborate quotazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate - OMI, il canone è determinato attraverso opportuni coefficienti di ragguaglio delle relative superfici.
4. L'ammontare del canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art 2. Soggetti beneficiari a canone agevolato

1. I beni immobili possono essere dati in concessione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:

ALLEGATO C – CANONE ANNUO CONCESSIONE IN USO EDIFICI

- a) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
- b) la Croce Rossa Italiana;
- c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- d) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali:
 - i. perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca;
 - ii. svolgono la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale;
 - iii. utilizzano i beni di proprietà statale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresì la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività.
- e) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali:
 - i. non hanno fini di lucro;
 - ii. sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
 - iii. svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.

Art 3. Modalità di determinazione del canone agevolato

1. L'ammontare dei canoni agevolati, di cui all'art. 2, è stabilito, di norma, nelle seguenti percentuali:
 - a) 10% del canone di mercato, in favore dei soggetti di cui all'art.2, lettere b);
 - b) 20% del canone di mercato, in favore dei soggetti di cui all'art.2, lettere a) e c);
 - c) 30% del canone di mercato, in favore dei soggetti di cui all'art.2 lettere d) e e).

Art 4. Durata della concessione o locazione

1. La durata delle concessioni o locazioni è fissata in sei anni.
2. Quando la Società ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni,

ALLEGATO C – CANONE ANNUO CONCESSIONE IN USO EDIFICI

comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.

3. Ai sensi dell'art 71 del D.lgs. 117/2017, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, la cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni.

Art 5. Altre disposizioni

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento a quanto disposto dal D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 e s.m.i..